



ASSOCIAZIONE ECO DELL'ARTE

Sede legale: Via Vincenzo Padula 7 (00137) Roma
Codice Fiscale 97964610584

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 18,00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore;
2. Iscrizione dell'associazione come Ente del Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Elena Paloscia, Presidente dell'associazione, la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Grasso, che accetta. Il Presidente constata innanzi tutto che l'assemblea in sessione straordinaria è regolarmente costituita essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità ed essendo comunque presenti tutti gli associati e i componenti del consiglio direttivo.

I nomi degli associati intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore e di eventualmente effettuare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea l'opportunità di iscrivere l'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta provveduto alla registrazione del nuovo Statuto sociale, e dà esauriente risposta a tutte le questioni sollevate.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera che, una volta registrato il nuovo Statuto sociale, l'associazione venga iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e specificamente nella categoria "Altri enti del Terzo Settore".

Il Presidente viene quindi altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel suindicato RUNTS.

Delibera inoltre l'assemblea di mettere a disposizione degli Associati il presente verbale mediante affissione nella bacheca presso la sede dell'associazione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Sig.ra Elena Paloscia

Elena Paloscia

IL SEGRETARIO

Sig/ Stefano Grasso

Stefano Grasso

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma Settebagni

2986
3

19 MAG. 2022

REGISTRO
UNICO
CONTRIBUTO

ESSENTE

IL PRESIDENTE



STATUTO

ECO DELL'ARTE ASSOCIAZIONE ETS

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. I – Disposizioni generali

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **ECO DELL'ARTE ASSOCIAZIONE ETS**, (di seguito, per brevità, anche "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM), in Via Vincenzo Padula n.7. Il trasferimento della sede legale o l'istituzione di ulteriori sedi secondarie in tutto il territorio nazionale potrà effettuarsi con delibera del Consiglio Direttivo senza necessità di modifica del presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (più oltre anche CTS), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. II - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento della stessa attraverso decisione dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II - FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA'

ART. III – Scopo e attività istituzionale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 5 comma 1 lett. f);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5 comma 1 lett. i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lett. k).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione, conservazione del patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale dell'arte, dell'artigianato e delle arti applicate, del design autoprodotta, delle nuove tecnologie legate a questi settori (artigianato e design, sviluppi del 3D ecc.) e del Made in Italy, attraverso una serie di attività connesse alla comunicazione dell'arte intesa come: studi e ricerche di settore, progettazione di eventi culturali, formazione, creazione di reti di professionisti del mondo dell'arte, ideazione e promozione di iniziative ecosostenibili legate alla creatività artistica e artigiana e alle produzioni contemporanee, progettazione partecipata e inclusione sociale di iniziative volte a creare reti, anche internazionali, e ad incentivare e a valorizzare gli scambi culturali tra paesi.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- Valorizzare e conservare beni artistici e culturali attraverso creazione di banche dati, progettazione di aree museali utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali ecc.;
- Ideare e organizzare mostre, in spazi propri o di terzi in Italia e all'estero;
- Ideare e organizzare fiere e mostre mercato in ambito nazionale e internazionale di artigianato artistico, design autoprodotta, arti visive in generale;
- Promuovere e organizzare convegni, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, lezioni e altri eventi legati al mondo dell'arte e dell'artigianato, del design autoprodotta utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Promuovere iniziative legate alla valorizzazione del territorio attraverso l'arte e l'artigianato artistico;
- Progettare e organizzare attività di formazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, rivolte a operatori del settore e al pubblico tra cui corsi di formazione, anche universitaria e post-universitaria, workshop, viaggi culturali, attività didattiche legate ad arte e artigianato e alla produzione di eventi d'arte, per scuole, adulti, famiglie, gruppi dopolavoro, ragazzi svantaggiati, persone con disabilità, ecc.;
- Promuovere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



Gabiana Alfano

Eleonora Polverini

Roberto

- Svolgere attività di promozione per artisti, artigiani, agenzie di eventi, enti pubblici e privati che abbiano bisogno di professionalità per la progettazione, l'organizzazione e la divulgazione sul territorio e presso la stampa, ecc.;
- Promuovere attività di ricerca e di scambio culturale a livello nazionale e internazionale nei settori inerenti (arte, artigianato, design, turismo sostenibile, ecc.);
- Promuovere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Pubblicare libri, riviste, bollettini, giornali, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- Promuovere attività di riqualificazione del territorio urbano e delle periferie attraverso progettazione anche partecipata di aree interne ed esterne con interventi di architetti, urbanisti artisti e di artigiani in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- Promuovere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- Promuovere l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
- Promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- Promuovere l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- Promuovere la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5;
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- Riqualificare i beni pubblici inutilizzati o i beni confiscati alla criminalità organizzata;



Gabriella Quirino

Eleve Pabesie

[Signature]

- Promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione può operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo Codice, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e da eventuali successivi provvedimenti integrativi e/o correttivi. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO III - ASSOCIATI

ART. IV – Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, inclusi enti locali e altre organizzazioni, che ottengano parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le

attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato, con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione, ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. V - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22,
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

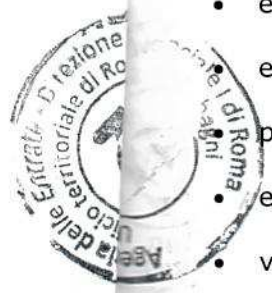
- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e la normativa applicabile;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Per gli associati minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. VI - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo ovvero a mezzo pec. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione. Il recesso



Habiana Outono

Elene Polos

1/10/2023

non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso. Qualora l'associato per il quale è deliberata l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. VII – Volontariato e lavoratori dipendenti

L'associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. Il lavoro dipendente e l'operato dei volontari sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO VIII – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo

- l'Organo di revisione

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può riconoscere agli associati il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

ARTICOLO IX – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

Compiti dell'Assemblea:

- discutere e approvare il programma di massima annuale delle attività;
- approvare il bilancio di esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- verificare l'attività degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti attuativi del presente Statuto;
- modificare l'atto costitutivo o lo Statuto;
- aderire ad altri enti o associazioni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa e le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente.

E' convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con qualsiasi mezzo, anche mediante pubblicazione su sito internet, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi validamente anche con sistemi di audio/video comunicazione e l'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: *Alfano*
 - Middle: *Eliseo*
 - Bottom: *Alfano*

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo qualora istituito.

L'Assemblea, oltre alla seduta ordinaria annuale, viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati in regola con la quota associativa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria può essere convocata presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo scelto dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO X – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti tenendo calcolo degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

Quando si tratta di elezioni relative alle cariche sociali e quando i provvedimenti da adottare riguardano le singole persone si procederà con votazione a scrutinio segreto se ciò verrà richiesto da un solo membro dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO XI – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno nove decimi degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO XII – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile.



Gabriella Quiso

Eleonora Pelosio

[Signature]

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e dispone della firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli può delegare il Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo, collegialmente e singolarmente, in alcune delle mansioni.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento in tutte le sue funzioni.

ARTICOLO XIII – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- determina le quote annuali dovute dagli associati,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio dell'associazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, decide l'esclusione degli associati,
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'assunzione eventuale di personale dipendente,

Giuseppe Russo

Eleonora Pelicci

Stefano

- delibera sul trasferimento della sede legale o l'istituzione di sedi secondarie dell'associazione,
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio medesimo tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due consiglieri, il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro l'organizzazione di progetti specifici.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato entro ventiquattro ore. La convocazione della riunione può avvenire con qualunque mezzo, anche mediante pubblicazione sul sito internet.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con sistemi di audio/video comunicazione a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO XIV - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO XV - L'Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e nel caso la revisione legale dei conti non sia attribuita all'organo di controllo. E' formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

ARTICOLO XVI - Quote sociali

L'Associazione è finanziata dagli Associati che partecipano pro-quota. L'organo amministrativo annualmente approva l'ammontare delle quote sociali in funzione delle necessità dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO XVII – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi, anche tramite offerte libere o scambi o cessioni di modico valore
- rimborsi da convenzioni
- proventi da cessioni beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO XVIII – Patrimonio

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Elena Pelosce

ARTICOLO XIX – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

[Signature]

ARTICOLO XX – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

[Signature]

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO XIV – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO XV - L'Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e nel caso la revisione legale dei conti non sia attribuita all'organo di controllo. E' formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

ARTICOLO XVI – Quote sociali

L'Associazione è finanziata dagli Associati che partecipano pro-quota. L'organo amministrativo annualmente approva l'ammontare delle quote sociali in funzione delle necessità dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



Eleonora Palosio
Gabriella Cuffaro

Roberto

ARTICOLO XVII – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi, anche tramite offerte libere o scambi o cessioni di modico valore
- rimborsi da convenzioni
- proventi da cessioni beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO XVIII – Patrimonio

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO XIX – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO XX – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti, i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO XXI – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO XXII – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro sette giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO XXIII – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO XXIV – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l'assemblea straordinaria degli associati con la presenza di almeno 9/10 degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO XXV – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere decise dall'assemblea degli associati in sessione straordinaria con la presenza di almeno 9/10 degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XXVI – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO XXVII – Controversie

Ai sensi dell'art. 5, comma 5 dl D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati in relazione al presente contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, saranno preliminarmente sottoposte al tentativo di mediazione a fini conciliativi presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e iscritto nel relativo registro.

ARTICOLO XXVIII – Regolamento

Le norme del presente Statuto potranno essere attuate attraverso un Regolamento da approvare in Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con voto favorevole espresso dalla maggioranza di almeno due terzi degli associati presenti.

L'adesione all'Associazione sottintende l'accettazione delle sue regole pratiche e morali stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 12/05/2022

Firme:

Elena Paloscia

Elena Paloscia

Stefano Grasso

Stefano Grasso

Fabiana Anfuso

Fabiana Anfuso